



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 154 del 31/12/2003**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2003, n. 2183

D.M. 25.6.2003, art. 1, lettera B) legge 65/87 e successive modificazioni: recupero e reinvestimento somme non utilizzate per impianti sportivi. Presa d'atto della disponibilità per la Regione Puglia di Euro 12.715.000,00. Approvazione priorità e disposizioni circa il nuovo programma.

L'Assessore regionale al Turismo e Sport, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Sport, riferisce quanto segue:

- con nota prot. 1129/UROS//SP65/87 del 12 dicembre 2002, il Ministero dei Beni e Attività Culturali, a firma del sottosegretario On. Mario Pescante, comunicava a questo Settore Sport che risultavano disponibili per la Regione Puglia somme da investire nel settore dell'impiantistica sportiva pari a Euro 12.145.516,90 per le finalità previste dall'art. 1, lettera B della legge n. 65/87 e successive modificazioni e integrazioni.

- con successiva nota prot. 493/UROS/SP65/87 del 17 marzo 2003, il Ministero dei Beni e Attività Culturali, sempre a firma del sottosegretario On. Mario Pescante, comunicava che essendo stato fissato, con D.M. 28/02, il tasso di interesse relativo ai mutui ventennali della Cassa Depositi e Prestiti nella misura del 4,41% a decorrere dalla data dell'8/3/03, ne conseguiva che la citata somma a disposizione della Regione Puglia, di cui alla precedente nota ministeriale del 12/12/2002, era definita in Euro 13.340.900,00;

- con successiva nota prot. 1476/UROS/SP65/87 del 9 luglio 2003, il Ministero dei Beni e Attività Culturali, sempre a firma del sottosegretario On. Mario Pescante, ha comunicato che, in relazione alla ulteriore modifica del tasso di interesse relativo ai mutui ventennali della Cassa Depositi e Prestiti fissata nella misura del 4,24%, la somma a disposizione della Regione Puglia, di cui alla precedente nota ministeriale del 17 marzo 2003, ammonta a Euro 12.715.000,00;

- che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la competenza in ordine alla elaborazione dei programmi di intervento è stata trasferita alle Regioni, mentre la definizione dei relativi criteri e parametri è riservata all'Autorità di Governo, che vi provvede, sentito il parere del CONI e della Conferenza Unificata;

- che con la citata nota ministeriale prot. 1476/UROS/SP65/87 del 9 luglio 2003 è stato trasmesso il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 25 giugno 2003 a firma del Sottosegretario On. Mario Pescante (allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) sul quale si pronuncia favorevolmente la Conferenza Unificata nella seduta del 19 giugno u.s.;

- che all'articolo 1 del citato D.M 25 giugno 2003, in riferimento alla legge 65/87 e successive modificazioni e integrazioni, è fissato che restano esclusi fra i soggetti destinatari degli interventi previsti dallo stesso DM 25 giugno 2003 quegli enti che risultano essere stati destinatari degli interventi di cui al D.M. 11 aprile 1991, nei confronti dei quali è stata disposta la revoca dei benefici concessi;

- che per la Regione Puglia gli Enti esclusi dai benefici oggetto del presente provvedimento sono i

sottoelencati come da comunicazione del Ministero dei beni e Attività Culturali del 9 luglio 2003, prot. 1476/UROS/SP65/87:

Comune di Casamassima (BA);

Comune di Gioia del Colle (BA); Comunità Montana della Murgia NOCI (BA);

Comune di Ceglie Messapica (BR);

Comune di Ostuni (BR);

Comune di Cagnano Varano FG Comune di Manfredonia (FG);

Comune di Lequile (LE);

Comune di Parabita (LE);

Comune di Salve (LE);

Comune di Trepuzzi (LE);

Provincia di Taranto (TA);

- che il citato Decreto Ministeriale 25 giugno 2003, fissa all'art. 2, lettera a) i Criteri di carattere generale e alla lettera b) i criteri di priorità;

- che l'art. 3 dello stesso D.M 25 giugno 2003 fissa la contribuzione statale nella misura e con le modalità di cui all'art. 1, comma 3, della legge 7 agosto 1989, n. 289, il quale recita che l'ammortamento dei mutui è assistito dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vigente al momento della emanazione del decreto di approvazione del programma di finanziamento degli impianti sportivi; (esempio: per un mutuo di Euro 100.000,00 al tasso attuale della CC.DD.PP di 4,24% corrisponde una rata annuale di Euro 7.465,89 ed un contributo dello stato di Euro 6.213,30);

- che l'art. 4 del D.M 25 giugno 2003 demanda ai competenti organi regionali, da comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del D.M. 25 giugno 2003 sulla Gazzetta Ufficiale, le modalità ed i termini di presentazione delle istanze e della relativa documentazione, i criteri di formazione delle graduatorie, i limiti di spesa ammissibile e le modalità di utilizzazione di eventuali disponibilità residue, nonché i programmi regionali degli interventi ai fini delle conseguenti determinazioni in ordine alla stipula dei mutui.

PREMESSO che con DGR 2536 del 19 giugno 1996, pubblicato sul BURP n. 115 del 28 ottobre 1996 sono state approvate priorità e disposizioni circa la elaborazione di un programma regionale che utilizzasse le somme rivenienti da revoche di investimenti previsti dal programma regionale 1988 lettera c) della legge 65187, si ritiene di dover proporre anche in questo caso le stesse disposizioni e cioè:

- che le domande, sottoscritte dal rappresentante dell'Ente e conformi al modello allegato alla presente deliberazione (allegato B), che forma parte integrante di essa, dovranno essere presentate all'Assessorato Regionale allo Sport, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento e corredate dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa:

1) relazione illustrativa da cui si rilevi la rispondenza dell'iniziativa ai criteri di carattere generale e ai criteri di priorità di cui all'art. 2 del DM 25 giugno 2003;

2) progetto preliminare comprendente in particolare:

a) planimetrie generali della zona interessata;

b) elaborati grafici, opportunamente quotati, in numero e scala idonei a consentire l'individuazione e lo sviluppo completo e particolareggiato dell'impianto sportivo;

c) relazione tecnica sulle caratteristiche dell'impianto sportivo;

d) quadro economico generale di spesa con computo metrico estimativo dei lavori;

3) delibera di approvazione del progetto con attestazione della capacità di indebitamento e di disponibilità finanziaria atta a coprire l'intera spesa del progetto;

4) ai fini dei criteri di priorità di cui all'art. 2, lettera b) del decreto 25 giugno 2003 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, si precisa quanto segue:

a) gli interventi relativi alla messa a norma degli impianti esistenti (D.M. 25.6.2003, art. 2, lettera b) punto 1) devono far riferimento e riportare gli estremi indicativi della normativa vigente di riferimento;

b) gli interventi relativi al completamento degli impianti (D.M. 25.6.2003, art. 2, lettera b), punto 2) devono intendersi quali interventi atti a rendere funzionale l'impianto già esistente.

I completamenti di progettazione generale atti a realizzare nuovi stralci funzionali, saranno ricondotti alla priorità relativa alla realizzazione di nuovi impianti (D.M. 25.6.2003, art. 2, lettera b), punto 4);

5) qualora la deliberazione di approvazione del progetto preliminare non riporti anche il parere del Servizio Impianti Sportivi del CONI, previsto ai sensi della normativa di legge in materia, l'Ente Locale potrà richiederlo successivamente e trasmetterlo a questo Settore Sport, comunque, prima della cantierizzazione delle opere;

CONSIDERATO che con i provvedimenti di seguito elencati e pubblicati sui Bollettini Ufficiali della Regione Puglia accanto segnati, furono individuati, a seguito del Bando Regionale di cui alla DGR 2536/96, i soggetti beneficiari dell'intervento contributivo e fissata la somma ammissibile in Lire 500.000.000 da assegnare anche in presenza di più istanze:

DGR n. 2869/98 BURP n. 107 del 29.10.1998;

DGR n. 2870/98 BURP n. 107 del 29.10.1998;

D.D. n. 17 del 2.11.1998 BURP n. 35 del 1° aprile 1999;

D.D. n. 18 del 2.11.1998 BURP n. 35 del 1° aprile 1999;

Si RITIENE, per l'individuazione dei soggetti beneficiari degli interventi previsti dal presente provvedimento, di integrare i criteri e le priorità fissate dal DM 25 giugno 2003 con i seguenti:

A) fissare la somma ammissibile in Euro 300.000,00 da assegnare una sola volta anche in presenza di più istanze;

B) che l'Ente richiedente, con la delibera di approvazione del progetto di massima, si sia anche impegnato con una ulteriore somma, da aggiungere all'intervento Statale indicato dalla Regione, non inferiore al 30% della somma richiesta e ammissibile;

C) che i limiti di cui ai precedenti punti A) e B) possono essere superati nel caso in cui si verificasse, nelle more della definizione del programma di cui al presente provvedimento, la disponibilità di ulteriori risorse finanziarie pubbliche a titolo diverso da quelli di cui alle citate lettere A) e B), anche se di provenienza regionale o comunitaria. La suddetta opportunità, ove disponibile, sarà con tutta probabilità in parte, riservata agli interventi di cui al D.M. 25 giugno 2003, art. 2, lett. b), punto 4;

D) che nella graduatoria da elaborare per ognuna delle cinque province, i soggetti che hanno partecipato al Bando di cui alla DGR 2536/96 e sono risultati beneficiari e quindi inseriti negli elenchi allegati ai provvedimenti regionali DGR 2869/98, DGR 2870/98, D.D. 17/98 e D.D. 18/98, sono considerati in posizione subordinata rispetto agli altri soggetti richiedenti ed idonei a parità di priorità così come riportate all'art. 2, lettera b) del DM 25.6.2003;

E) che l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro 180 giorni dalla data di concessione del mutuo da parte dell'istituto di Credito prescelto;

F) che eventuali economie che si andranno a verificare nel corso dei lavori, potranno essere utilizzate dai soggetti beneficiari quando trattasi di lavori aggiuntivi e/o di miglioramento nell'ambito dell'impianto

finanziato, aventi le stesse caratteristiche del progetto originario e comunque nel rispetto delle leggi vigenti e previo assenso di questo Settore Sport;

G) al collaudo delle opere eseguite si provvederà secondo la vigente normativa statale e regionale. Ove alla nomina del collaudatori dovesse provvedere l'ente beneficiario, lo stesso ente dovrà informarne il Settore regionale allo sport, il quale si riserva il diritto di far presenziare alle operazioni di collaudo un proprio funzionario;

H) successivamente alle operazioni di collaudo il settore regionale allo sport, provvederà alla rendicontazione delle opere. Eventuali somme residue, a qualsiasi titolo verificatesi, saranno assegnati ai soggetti idonei e non beneficiari seguenti nella graduatoria provinciale ed in caso di esaurimento di quest'ultima le somme residue saranno assegnate proporzionalmente alle graduatorie delle altre province;

Considerando che la somma disponibile per la Puglia ammonta a Euro 12.715.000,00, al fine di individuare i soggetti beneficiari, si dovrà procedere alla individuazione delle quote di finanziamento per comparti territoriali a livello provinciale, in proporzione al numero delle istanze pervenute da ogni provincia e risultate idonee;

RITENUTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Regione Puglia in quanto trattasi di mutui concessi con il contributo dello Stato e che pertanto non comportano adempimenti contabili di cui alla legge regionale 28/01 trattandosi di somme che non transitano nel Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, che vede mantenere ai consigli regionali l'esclusività della potestà legislativa ed assegnare al Presidente, eletto a suffragio universale e diretto, un ruolo preminente di direzione politica e di responsabilità della Giunta Regionale, organo esecutivo di governo delle regioni, è da ritenere di esclusiva competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma IV, lettera d).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Turismo e Sport;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge.

## DELIBERA

1) di prendere atto che con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 25 giugno 2003 (allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) sul quale si è espresso favorevolmente la Conferenza Unificata nella seduta del 19 giugno u.s., a seguito di revoche di benefici finanziari assegnati ai sensi dell'art. 1, lett. B) della legge 65/87 e successive modifiche ed integrazioni, si è resa disponibile per la Regione Puglia la somma di Euro 12.715.000,00, (salvo adeguamento del tasso di interesse praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti al momento dell'emanazione del Decreto di

approvazione del programma di finanziamento da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali) da destinare a soggetti diversi da quelli sottoposti a revoca e riportati in premessa, per le finalità fissate dalla stessa legge 65/87 in materia di impiantistica sportiva;

2) di fissare, ai sensi dell'art 4 del D.M. 25 giugno 2003, le seguenti modalità di presentazione delle istanze:

- le domande, sottoscritte dal rappresentante dell'Ente e conformi al modello allegato alla presente deliberazione (allegato al presente provvedimento sotto la lettera B), dovranno essere presentate all'Assessorato Regionale allo Sport, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento e corredate dalla seguente documentazione:

2.1) relazione tecnica illustrativa da cui si rilevi la rispondenza dell'iniziativa ai criteri di carattere generale e ai criteri di priorità di cui all'art. 2 del DM 25 giugno 2003;

2.2) progetto preliminare comprendente in particolare:

a) planimetrie generali della zona interessata;

b) elaborati grafici, opportunamente quotati, in numero e scala idonei a consentire l'individuazione e lo sviluppo completo e particolareggiato dell'impianto sportivo;

c) relazione tecnica sulle caratteristiche dell'impianto sportivo;

d) quadro economico generale di spesa con computo metrico estimativo dei lavori;

2.3) delibera di approvazione del progetto con attestazione della capacità di indebitamento e di disponibilità finanziaria atta a coprire l'intera spesa del progetto;

2.4) ai fini dei criteri di priorità di cui all'art. 2, lettera b) del decreto 25 giugno 2003 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, si precisa quanto segue:

a) gli interventi relativi alla messa a norma degli impianti esistenti (D.M. 25.6.2003, art. 2, lettera b) punto 1) devono far riferimento e riportare gli estremi indicativi della normativa vigente di riferimento;

b) gli interventi relativi al completamento degli impianti (D.M. 25.6.2003, art. 2, lettera b), punto 2) devono intendersi quali interventi atti a rendere funzionale l'impianto già esistente.

I completamenti di progettazione generale atti a realizzare nuovi stralci funzionali, saranno ricondotti alla priorità relativa alla realizzazione di nuovi impianti (D.M. 25.6.2003, art. 2, lettera b), punto 4);

2.5) qualora la deliberazione di approvazione del progetto preliminare non riporti anche il parere del Servizio Impianti Sportivi del CONI, previsto ai sensi della normativa di legge in materia, l'Ente Locale potrà richiederlo successivamente e trasmetterlo a questo Settore Sport, comunque, prima della cantierizzazione delle opere;

3) di integrare i criteri fissati dall'art. 2 del D.M. 25 giugno 2003 con i seguenti:

A) fissare la somma ammissibile in Euro 300.000,00 da assegnare una sola volta anche in presenza di più istanze;

B) che l'Ente richiedente, con la delibera di approvazione del progetto di massima, si sia anche impegnato con una ulteriore somma, da aggiungere all'intervento Statale indicato dalla Regione, non inferiore al 30% della somma richiesta e ammissibile;

C) che i limiti di cui ai precedenti punti A) e B) possono essere superati nel caso in cui si verificasse, nelle more della definizione del programma di cui al presente provvedimento, la disponibilità di ulteriori risorse finanziarie pubbliche a titolo diverso da quelli di cui alle citate lettere A) e B), anche se di provenienza regionale o comunitaria. La suddetta opportunità, ove disponibile, sarà con tutta probabilità

in parte, riservata agli interventi di cui al D.M. 25 giugno 2003, art. 2, lett. b), punto 4;

D) che nella graduatoria da elaborare per ognuna delle cinque province, i soggetti che hanno partecipato al Bando di cui alla DGR 2536/96 e sono risultati beneficiari e quindi inseriti negli elenchi allegati ai provvedimenti regionali DGR 2869/98, DGR 2870/98, D.D. 17/98 e D.D. 118/98, sono considerati in posizione subordinata rispetto agli altri soggetti richiedenti ed idonei a parità di priorità così come riportate all'art. 2, lettera b) del DM 25.6.2003;

E) che l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro 180 giorni dalla data di concessione del mutuo da parte dell'istituto di Credito prescelto;

F) che eventuali economie che si andranno a verificare nel corso dei lavori, potranno essere utilizzate dai soggetti beneficiari quando trattasi di lavori aggiuntivi e/o di miglioramento nell'ambito dell'impianto finanziato, aventi le stesse caratteristiche del progetto originario e comunque nel rispetto delle leggi vigenti e previo assenso di questo Settore Sport;

G) al collaudo delle opere eseguite si provvederà secondo la vigente normativa statale e regionale. Ove alla nomina dei collaudatori dovesse provvedere l'ente beneficiario, lo stesso ente dovrà informarne il Settore regionale allo sport, il quale si riserva il diritto di far presenziare alle operazioni di collaudo un proprio funzionario;

H) successivamente alle operazioni di collaudo il settore regionale allo sport, provvederà alla rendicontazione delle opere. Eventuali somme residue, a qualsiasi titolo verificatesi, saranno assegnati ai soggetti idonei e non beneficiari seguenti nella graduatoria provinciale ed in caso di esaurimento di quest'ultima le somme residue saranno assegnate proporzionalmente alle graduatorie delle altre province;

4) Considerando che la somma disponibile per la Puglia ammonta a Euro 12.715.000,00, al fine di individuare i soggetti beneficiari, si dovrà procedere alla individuazione delle quote di finanziamento per comparti territoriali a livello provinciale, in proporzione al numero delle istanze pervenute da ogni provincia e risultate idonee;

5) di dichiarare che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Regione Puglia in quanto trattasi di mutui concessi con il contributo dello Stato e che pertanto non comportano adempimenti contabili di cui alla legge regionale 28/01 trattandosi di somme che non. transitano nel Bilancio Regionale;

6) di trasmettere il presente provvedimento a cura del Settore Sport al Ministero per i Beni e le Attività Culturali entro 90 (novanta giorni) dalla data di pubblicazione del D.M. 25 giugno 2003 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

7) il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

---